

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE RELATIVE AL CREDITO AI CONSUMATORI

Contratto di finanziamento rimborsabile attraverso cessione "pro solvendo" di quote della retribuzione

Prev n. []

1. Identità e contatti del finanziatore/Intermediario del credito

Finanziatore Indirizzo Telefono Fax Posta elettronica PEC Sito web	CAP.ITAL.FIN SPA Via Miguel Cervantes de Saavedra, n.55 – 80133 Napoli (NA) Tel. 0815635606 - Servizio clienti 800225566 081.19302695 servizioclienti.capitalfin@bancaifis.it capitalfinspa@postecert.it www.bancaifis.it (di seguito, per brevità, la "Cessionaria")
Intermediario del Credito Indirizzo	Agente in attività finanziaria Intermediario Finanziario/Banca Mediatore

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di Contratto	Contratto di finanziamento rimborsabile attraverso cessione "pro solvendo" di quote della retribuzione mensile
Importo totale del credito <i>Somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore</i>	€ []
Condizioni di Prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito</i>	L'importo totale del credito sarà erogato al cliente (di seguito "Cedente") entro 60 (sessanta) giorni dalla data di rilascio del beneplacito da parte dell'ATC, mediante modalità indicata dal Cedente: 1. Bonifico Bancario 2. Assegno Circolare Dall'importo totale del credito verrà sottratto l'importo necessario ad estinguere eventuali prestiti in corso di pagamento e/o di importi che il Cliente abbia già ottenuto dal Finanziatore, a titolo di prefinanziamento
Durata del Contratto	Mesi n []
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	Rate da pagare: n. [] importo rata: € [] Periodicità della rata: mensile Le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente. Trova applicazione l'art. 1194 c.c. Il Cedente pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: - Eventuali interessi di mora - Interessi - Spese - Capitale
Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito</i>	€ []
Garanzie richieste <i>Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito</i>	Il finanziamento personale è garantito dalla cessione della retribuzione e dalle somme presenti e future accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto presso il datore di lavoro e/o presso il fondo pensione complementare così come previsto dalla normativa (D.P.R. 180/1950 e successive modifiche e integrazioni; D. Lgs. 252/2005 e successive modifiche e integrazioni).

3. Costi del credito

Tasso di interesse	<p>Tasso annuo nominale (TAN) fisso: []%</p> <p>Il TAN è fisso per tutta la durata del finanziamento calcolato in base all'anno civile (365 giorni) a scalare mensilmente secondo un piano di ammortamento alla francese.</p> <p>Il finanziamento si intende concesso all'interesse annuo nominale TAN del []% a scalare mensilmente calcolato con riferimento all'anno civile di 365 giorni, fisso per tutta la durata del finanziamento, pari a complessivi € [] per l'intera cessione e trattenuto anticipatamente</p> <p>Gli interessi pattuiti vanno a remunerare il capitale mutuato, le operazioni di reperimento della provvista, la copertura del rischio di andamento dei tassi di interesse, i costi e gli oneri gravanti sulla Cessionaria per le prestazioni relative alle formalità preliminari e contestuali alla conclusione del Contratto nonché all'esecuzione del Contratto medesimo ed ogni ulteriore costo ed onere, connesso con il finanziamento, ivi compresi quelli derivanti da adempimenti previsti dalla normativa di settore.</p> <p>L'estinzione anticipata del finanziamento da parte del Cedente interrompe la maturazione degli interessi che non saranno più dovuti per la parte di finanziamento non goduta.</p>
<p>Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte</i></p>	<p>TAEG [] % è calcolato a norma del provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni / integrazioni, allegato 5B, su base annua (365 o 366 giorni in caso di anno bisestile). Il TAEG è comprensivo degli interessi di cui al precedente riquadro. Il TAEG è fondato sull'ipotesi che il Contratto rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che le Parti adempiranno i loro obblighi nei termini ed entro le date convenute nel Contratto. Sono esclusi dal calcolo del TAEG, e pertanto vanno considerati come ulteriori costi le eventuali penali che il Cedente è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora¹ di cui alla sezione 3.1 del presente documento. Nessuna somma deve essere versata direttamente dal Cedente all'Intermediario del credito/Agente.</p> <p>Del TAEG fanno parte le seguenti componenti:</p> <p>1. Interessi (calcolati al TAN come indicato) € []</p> <p>2. Oneri erariali: per la rivalsa degli oneri erariali € []</p> <p><u>Tali oneri non sono rimborsabili al Cedente in caso di estinzione anticipata</u> poiché la Cessionaria ha provveduto, preliminarmente alla concessione del finanziamento, al pagamento dei medesimi, trattandosi di adempimento obbligatorio, imposto dalla legge.</p>
<p>Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:</p> <p>1. un'assicurazione che garantisca il credito</p> <p>2. e/o un altro contratto per un servizio accessorio</p> <p><i>Se la Cessionaria non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG</i></p>	<p>Si: Secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere la stipula di contratti di assicurazione, di cui la Cessionaria sarà contraente e beneficiario, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Cessionaria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione.</p> <p>No: non è previsto alcun servizio accessorio</p>

3.1 Costi Connessi

Eventuali altri costi derivanti dal Contratto	Spese relative alle comunicazioni periodiche con modalità elettronica e/o cartacea a mezzo posta: GRATUITE
---	--

¹ Gli interessi di mora non verranno calcolati in tutti quei casi in cui il ritardato o mancato pagamento delle rate è imputabile ad inadempienza dell'ATC che, pur trattenendo le rate dalla retribuzione del Cedente, non provvede a riversarle alla Cessionaria.

Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al Contratto possono essere modificati	Nell'osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, la Cessionaria potrà comunicare al Cedente per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del Contratto, con preavviso di due mesi. La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse. La modifica si intende approvata se il Cedente non recede dal Contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica. In caso di recesso, il Cedente ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate
Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro</i>	Per i ritardi di pagamento: potranno essere addebitati al Cedente i seguenti importi: - per gli eventuali insoluti di titoli ed effetti: nella misura richiesta dal sistema bancario alla Cessionaria; - per azioni di recupero stragiudiziale e giudiziale del credito, nella misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Cessionaria non preventivamente commisurabili - interessi di mora ² : dovuti sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata pari al TAN applicato al Contratto e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del Contratto.

ESEMPIO RAPPRESENTATIVO IMPORTI DA RESTITUIRE PER ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO

MONTANTE LORDO (Debito complessivo lordo – <i>Somma delle rate da pagare</i>)	€ 12.600,00
INTERESSI (trattenuti in sede di erogazione. In caso di estinzione anticipata saranno restituiti per la parte non maturata)	€ 2.562,83
CAPITALE FINANZIATO (<i>Montante Lordo decurtato degli interessi</i>)	€ 10.037,17
COSTI/COMMISSIONI UP FRONT (trattenute in sede di erogazione. Non saranno restituite in caso di estinzione anticipata del finanziamento)	€ 0,00
COSTI/COMMISSIONI RECURRING (trattenute in sede di erogazione. Saranno restituite in caso di estinzione anticipata del finanziamento per la parte non maturata, in base alle modalità di calcolo indicata nel Contratto).	€ 0,00
IMPORTO NETTO EROGATO (importo che viene erogato al Cedente)	€ 10.021,17
ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL SECONDO ANNO - 24" RATA	
(+)Debito residuo lordo*	€ 10.080,00
(-) Interessi non maturati, da restituire al Cedente	€ 1.693,38
(-)Costi/commissioni non maturati, da restituire al Cedente	€ 0,00
(=) Debito residuo netto da restituire alla Cessionaria per estinguere il finanziamento	€ 8.386,62
ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL TERZO ANNO - 36" RATA	
(+)Debito residuo lordo*	€ 8.820,00
(-) Interessi non maturati, da restituire al Cedente	€ 1.317,97
(-)Costi/commissioni non maturati, da restituire al Cedente	€ 0,00
(=) Debito residuo netto da restituire alla Cessionaria per estinguere il finanziamento	€ 7.502,03
ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL QUARTO ANNO - 48" RATA	
(+)Debito residuo lordo*	€ 7.560,00
(-) Interessi non maturati, da restituire al Cedente	€ 984,07
(-)Costi/commissioni non maturati, da restituire al Cedente	€ 0,00
(=) Debito residuo netto da restituire alla Cessionaria per estinguere il finanziamento	€ 6.575,93
* Pari alla differenza tra montante e somma delle rate già pagate.	

4. Altri importanti aspetti legali

Diritto di recesso <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal Contratto entro 14 (quattordici) giorni di calendario dalla conclusione del contratto</i>	Si ed è esercitabile entro 14 giorni dalla data di conclusione del Contratto mediante comunicazione scritta tramite l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Cap.Ital.Fin S.p.A. Via Miguel Cervantes de Saavedra, 55 80133 – Napoli (NA). La comunicazione potrà essere inviata entro lo stesso termine anche mediante telegramma, posta elettronica e fax a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata entro le 48 ore successive. Il Cedente entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di recesso, dovrà rimborsare alla cessionaria in un'unica soluzione, le somme a qualsiasi titolo ricevute, in linea capitale, ivi comprese le somme eventualmente ricevute per l'estinzione di precedenti altri prestiti e/o pignoramenti gravanti sulla retribuzione, oltre al rimborso delle spese e degli oneri non ripetibili sostenuti dalla Cessionaria
---	--

² Gli interessi di mora non verranno calcolati in tutti quei casi in cui il ritardato o mancato pagamento delle rate è imputabile ad inadempienza dell'ATC che, pur trattenendo le rate dalla retribuzione del Cedente, non provvede a riversarle alla Cessionaria.

	In caso di mancato esercizio del diritto di recesso il Contratto ha regolare esecuzione ed il Cedente è tenuto all'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal medesimo.
<p>Rimborso anticipato <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del Contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.</i></p> <p><i>La Cessionaria ha diritto a ricevere un indennizzo in caso di rimborso anticipato</i></p>	<p>Si. In caso di rimborso anticipato, il Cedente ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del Contratto.</p> <p>Il Cedente sarà altresì tenuto al rimborso di un indennizzo nei confronti della Cessionaria così determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1% del capitale residuo qualora l'estinzione anticipata avvenga nel momento in cui la durata residua del Contratto è superiore ad 1 anno - 0,5% del capitale residuo qualora l'estinzione anticipata avvenga nel momento in cui la durata residua del Contratto è pari o inferiore ad 1 anno <p>In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cedente avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. L'indennizzo non è dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 €, e in tutti i casi previsti dalla legge.</p> <p>In caso di estinzione anticipata, gli oneri erariali, indicati al punto 3, n. 2), non sono rimborsabili al Cedente poiché la Cessionaria ha provveduto, preliminarmente alla concessione del finanziamento, al pagamento dei medesimi, trattandosi di adempimento obbligatorio, imposto dalla legge.</p> <p>L'estinzione anticipata del finanziamento da parte del Cedente interrompe la maturazione degli interessi che non saranno più dovuti per la parte di finanziamento non goduta.</p> <p>La Cessionaria emetterà entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta in forma scritta dal Cedente, il conteggio di anticipata estinzione, in adempimento a quanto sopra.</p>
<p>Consultazione di una banca dati <i>Se la Cessionaria rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza</i></p>	La Cessionaria si attiene a detta prescrizione normativa
<p>Diritto a ricevere una copia del Contratto <i>Il consumatore ha il diritto, su richiesta, di ottenere gratuitamente copia della bozza del contratto. Questa disposizione non si applica se il creditore, al momento della richiesta, non è disposto a procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.</i></p>	La Cessionaria consegna, copia del Contratto attenendosi agli obblighi esposti
<p><u>Periodo di validità dell'offerta</u></p>	<p><i>La presente offerta resterà valida entro 3(tre) giorni a partire dal</i></p> <p style="text-align: center;">[]</p> <p><i>Entro tale termine il Cedente dovrà manifestare la volontà di accettare o meno l'offerta proposta.</i></p>

5. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari

a) Finanziatore	
Denominazione, Indirizzo e contatti	Cap.Ital.Fin S.p.A., con sede operativa e legale in Via Miguel Cervantes de Saavedra, n.55 - 80133 Napoli; Tel 081.5635606; mail servizioclienti.capitalfin@bancaifis.it ; Fax 081.19302695; sito internet www.bancaifis.it
Iscrizione	Iscritta all'Albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB al n. 212
Autorità di controllo	La Cessionaria è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia con sede in Via Nazionale, 91 – 00184 Roma

b) Contratto di credito	
Esercizio del diritto di recesso	<p>Il Cedente ha diritto di recedere entro 14 giorni dalla data di conclusione del Contratto mediante comunicazione scritta tramite l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Cap.Ital.Fin. S.p.A. Via Miguel Cervantes de Saavedra, 55 80133 – Napoli (NA).</p> <p>La comunicazione potrà essere inviata entro lo stesso termine anche mediante telegramma, posta elettronica e fax a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata entro le 48 ore successive. Il Cedente entro 30(trenta) giorni dall'invio della comunicazione di recesso, dovrà rimborsare alla cessionaria in un'unica soluzione le somme a qualsiasi titolo ricevute, in linea capitale, ivi comprese, le somme eventualmente ricevute per l'estinzione di precedenti altri prestiti e/o pignoramenti gravanti sulla pensione, oltre al rimborso delle spese e degli oneri non ripetibili sostenuti dalla Cessionaria.</p> <p>In caso di mancato esercizio del diritto di recesso il Contratto ha regolare esecuzione ed il Cedente è tenuto all'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal medesimo.</p>
Legge applicabile e foro competente	<p>Alle relazioni con il Cedente nella fase precontrattuale ed al Contratto si applicano la legge e la giurisdizione italiana. Ogni eventuale controversia da definirsi in via giudiziaria sarà devoluta alla cognizione esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio elettivo del Cedente.</p>
Lingua	Tutte le comunicazioni da parte della Cessionaria saranno effettuate in lingua italiana.
c) Reclami e ricorsi	
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi	<p>Il Cedente deve inviare gli eventuali reclami all'Ufficio Reclami della Cessionaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante posta ordinaria all'indirizzo Banca Ifis S.p.A. - Ufficio Reclami, Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre; • mediante posta elettronica all'indirizzo reclami@bancaifis.it; • mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo reclami_pec@bancaifis.legalmail.it. <p>L'Ufficio Reclami invia una comunicazione di risposta ai reclami pervenuti entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione.</p> <p>Il Cedente che sia rimasto insoddisfatto della risposta fornitagli dall'Ufficio Reclami, o che non l'avesse ricevuta entro i termini sopra indicati, decorrenti dalla data in cui risulti la ricezione del reclamo, potrà, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, presentare un esposto alla Banca d'Italia nonché un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito ai sensi dell'art.128 bis TUB e gestito da Banca d'Italia.</p> <p>Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF e sull'ambito di sua competenza si rimanda alla consultazione del sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o dell'apposita Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario; moduli ed istruzioni sono altresì disponibili presso gli uffici della Società e di Banca d'Italia.</p> <p>In alternativa, il Cedente insoddisfatto che non intenda presentare un reclamo, ma sia interessato a trovare un accordo stragiudiziale con la Cessionaria potrà inoltre, rivolgere un'istanza di mediazione all'Organismo di conciliazione bancaria, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la cui competenza il Cliente dichiara di accettare con la sottoscrizione del relativo contratto. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.</p> <p>Le Parti possono comunque concordare, anche in una fase successiva al perfezionamento del Contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione anch'esso iscritto nel richiamato registro tenuto dal Ministero della Giustizia.</p> <p>Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente clausola è stata convenuta esclusivamente in considerazione dell'introduzione della normativa sopra richiamata; convengono pertanto sin d'ora che l'eventuale abrogazione, in tutto o in parte, della norma recante l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, costituirà, senza necessità di previo ulteriore accordo, condizione risolutiva automatica della presente clausola.</p>
<p>La Cessionaria pubblica sul proprio sito internet, sezione Trasparenza, la "Guida al credito ai consumatori" e la "Guida alla centrale rischi" conformi ai modelli Banca d'Italia.</p>	

Il/La Sottoscritto/a [] [] nato/a a [] il [], codice fiscale [] dichiara di aver ricevuto copia del presente documento prima di essere vincolato dal Contratto .

Data []
(da compilare solo in caso di sottoscrizione cartacea)

IL CEDENTE

Spazio riservato all'Intermediario del credito/Cap.Ital.Fin S.p.A.

Cod. interno _____

Timbro e firma

(visto per l'identificazione e l'autenticità della firma
da apporre solo in caso di sottoscrizione cartacea)